



Un decreto in revisione, una nuova direttiva comunitaria: quale futuro per i rifiuti?

■ ROBERTO CAVALLO, @ presidenza@cooperica.it
■ UMBERTO GIANOLIO, @ giuridico@cooperica.it

Il 2006 è senza dubbio un anno importante per l'evoluzione normativa in materia ambientale ed in particolare per quel che riguarda i rifiuti. Mentre il Governo italiano sta mettendo mano al Testo Unico Ambientale, noto come decreto 152, a Bruxelles e Strasburgo si sta discutendo la nuova direttiva quadro per i rifiuti. Certo è che alla luce delle decine di infrazioni ambientali che la Corte di Giustizia Europea ha contestato all'Italia, di cui venti solo in materia di rifiuti, c'è assoluto bisogno di chiarezza in materia, a partire dalla stessa definizione di rifiuto e dalla determinazione delle regole per l'incenerimento.

La nuova direttiva comunitaria

Il 21 dicembre 2005, la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione (COM (2005) 666 final), «*Uso sostenibile delle risorse: una strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti*», definita per comodità «*Strategia tematica dei rifiuti*». Questa comunicazione è stata accompagnata da una proposta di revisione della Direttiva Quadro Rifiuti (COM (2005) 667 final).

La strategia tematica dei rifiuti è stata elaborata nel contesto del Sesto programma d'azione a favore dell'ambiente e fa seguito alle conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e sul riciclo dei rifiuti adottate nel giugno del 2004. Essa vuole contribuire a definire un utilizzo efficace e sostenibile delle risorse naturali e, in questo senso, vuole essere complementare alla strategia tematica per l'utilizzo sostenibile delle risorse. Essa mira altresì a ridurre l'impatto sull'ambiente delle diverse operazioni legate alla gestione dei rifiuti.

La strategia tematica, per la quale l'aula del Parlamento Europeo è chiamata a pronunciarsi, prevede le seguenti principali misure:

- definizione di una chiara gerarchia dei modi di gestione dei rifiuti su cinque livelli, come regola generale;
- introduzione nella politica della gestione dei rifiuti di un indicatore basato sul ciclo di vita che sia scientificamente fondato o che sia attivato al fine di assicurare una miglior protezione dell'ambiente e della salute pubblica; nell'analisi di una problematica particolare, l'approccio «ciclo di vita» potrà essere adottato per derogare alla gerarchia;
- promozione di politiche attive di prevenzione dei rifiuti;
- miglioramento delle basi di conoscenza;
- promozione della valorizzazione dei rifiuti (norme sul riciclaggio, incentivo attraverso strumenti economici);
- semplificazione e modernizzazione della legislazione vigente.

La Presidenza ha incominciato l'esame della proposta di direttiva relativa ai rifiuti, modificando la direttiva quadro esistente. Toccherà alla Presidenza finlandese proseguire i lavori in seno al

Consiglio in vista della prima lettura in aula.

Altre proposte e misure sono previste fino al 2008. Così come è previsto che la strategia debba essere riesaminata nel 2010 al fine di determinare se occorrano misure supplementari per raggiungere gli obiettivi.

Il ricevimento degli emendamenti si è chiuso ufficialmente il 5 settembre, ma dal momento che ne sono arrivati più di 600 il lavoro non sarà semplice. Pare certo che non si prescinderà, comunque, da alcuni punti: garantire una maggior coerenza con le premesse che la stessa CE ha fatto alla direttiva, andando così verso **una società del riciclo** e, dunque, rafforzando il principio della gerarchia delle fasi; rendere vera la priorità della prevenzione; intervenire con maggior vigore sul riciclo; mantenere il concetto di recupero energetico, ma stabilendo criteri più precisi di efficienza impiantistica. Non resta che sperare che la politica tenga conto degli enormi sforzi che molte parti d'Europa e d'Italia stanno facendo per promuovere una gestione integrata dei rifiuti consapevole ed efficace.

Il nuovo Testo Unico Ambientale

Come è noto il Governo Berlusconi, in forza di una delega del parlamento fortemente criticata dal mondo ambientalista per il mancato dibattito in aula, sotto il coordinamento del Ministro Matteoli, ha adottato un nuovo Testo Unico in materia ambientale.

Addio al Decreto Ronchi

Il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) recante l'attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, è stato abrogato dal D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i), entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" disciplina, nella Parte IV, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

L'art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006, oltre a disporre la citata abrogazione, stabilisce che "al fine di assicurare che **non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto**, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto".

Un inizio zoppicante

Con avviso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terri-

La Società

E.R.I.C.A. - Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale è una società cooperativa con sede ad Alba (CN) costituita nel 1996. Da dieci anni opera in tutta Italia, in Europa e in America Latina, a sostegno della gestione ambientale a fianco di oltre 500 istituzioni e amministrazioni pubbliche e private.

Il settore **comunicativo - grafico** redige piani di comunicazione, sviluppa progetti di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Il settore **tecnico** cura la **progettazione** di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti e fornisce consulenza **giuridico - amministrativa** per il passaggio dalla TARSU alla tariffa rifiuti, la redazione dei Regolamenti comunali e consortili sulla gestione dei rifiuti e per i conseguenti atti deliberativi. Il settore **europeo** offre consulenza per l'ideazione, la redazione e il coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea sull'ambiente.

torio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, è stato reso noto che diciassette Decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.lgs. 152/2006 “non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti”.

L'attuale orientamento del Governo in merito alla Parte IV del D.lgs. 152/2006

Il Governo si sta avvalendo della possibilità prevista dalla Legge delega del 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 6, di emanare decreti legislativi integrativi o correttivi al D.lgs. 152/2006. L'art. 1, comma 6, di detta Legge recita infatti “Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, **sulla base di una relazione motivata** presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, **che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto**”.

Un **primo D.lgs. correttivo**, per quanto attiene alla Parte IV del D.lgs. 152/2006:

- abroga l’art. 207 “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”;
- modifica l’art. 224, comma 2, estendendo a dodici mesi il periodo di tempo, successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel medesimo D.lgs. 152/2006.

Un **secondo D.lgs. correttivo**, più corposo, è in corso di elaborazione.

La raccolta differenziata diventa recupero in contrapposizione allo smaltimento

La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell’**art. 183, comma 1, lett. f)**.

Per **raccolta differenziata** si intende **la raccolta idonea** - secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza - **a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee**, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani,

a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

Per **recupero** si intendono tutte **le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti**, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, come enunciato dall’art. 183, comma 1, lett. h). Le materie prime secondarie, i combustibili e i prodotti **ottenuti dal recupero non sono soggette alla disciplina della gestione dei rifiuti**, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene (art. 181, comma 12).

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, è **lo smaltimento**. Per smaltimento si intende ogni operazione finalizzata a **sottrarre definitivamente** una sostanza, un materiale o un oggetto **dal circuito economico e/o di raccolta** (ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. G).

La prevenzione e la raccolta differenziata nella gerarchia dei criteri di priorità

L’art. 179, al comma 1, indica come **prioritarie** la **prevenzione** e la **riduzione** rispetto alla produzione e nocività dei rifiuti.

Tali priorità sono rispettate dalle Pubbliche Amministrazioni in particolare mediante: lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

Al comma 2 l’articolo citato dispone che le Pubbliche Amministrazioni, adottate le iniziative che consentono il rispetto delle suddette priorità, assumono, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonti di energia.

Sotto questo aspetto, **la raccolta differenziata si pone come operazione propedeutica al recupero.**

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel servizio pubblico di gestione

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i **rifiuti urbani** e i **rifiuti speciali assimilati a quelli urbani**. L’art. 184, comma 1, distingue i rifiuti:

- secondo l’origine, in urbani e speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani** (art. 184, comma 2):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;



- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali** (art. 184, comma 3):

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani è disposta dai Comuni nella loro competenza a concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti (art. 198, comma 2). L'assimilazione è eseguita seguendo i criteri qualitativi e quantitativi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).

Obiettivi di raccolta differenziata

L'art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il **35%** entro il **31 dicembre 2006**;
- almeno il **45%** entro il **31 dicembre 2008**;
- almeno il **65%** entro il **31 dicembre 2012**.

Il comma 2 dell'art. 205 precisa che la **frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia**, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Fin dall'insediamento del nuovo Governo è stato dichiarato come questo comma sarebbe stato emendato, anche alla luce delle indicazioni dello stesso decreto che, alla lettera q) del comma 2 dell'articolo 195, che definisce le competenze dello Stato, parla apertamente di compostaggio di qualità **quando ottenuto da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata**.

Si ritiene che sia intenzione del nuovo Governo contestualmente rivedere le percentuali di raccolta differenziata.

Il comma 3 dell'art. 205 dispone che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi citati sopra, è applicata un'addizionale del **20%** al **tributo di conferimento dei rifiuti in discarica** a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni (*Il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica è stato istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed è dovuto alle Regioni*).

Il comma 6 dell'art. 205 stabilisce, infine, che le Regioni, con apposita Legge, e previa intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero.

Calcolo della percentuale di raccolta differenziata

Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'art. 205, comma 4, dispone che, con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Attività produttive e d'intesa con la Conferenza unificata (Stato-città ed autonomie Locali e Conferenza Stato-Regioni), vengono stabiliti la **metodologia** e i **criteri**. Attualmente, in **Piemonte**, la percentuale di raccolta differenziata è calcolata secondo il metodo normalizzato definito nell'**Allegato A** della D.G.R. n. 43 - 435 del **10 luglio 2000**.

La D.G.R. citata, partendo dal presupposto che, per raccolta differenziata, ai sensi del D.lgs. 22/1997, art. 6, comma 1, lettera f), si intende "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia", stabilisce conseguentemente che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, possono essere conteggiati quei rifiuti urbani selezionati alla fonte idonei ad essere destinati al recupero di materia.

Il metodo normalizzato regionale indica i criteri di calcolo sulla base delle seguenti distinzioni:

- la **raccolta monomateriale di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia** deve essere conteggiata nella sua totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata sia tra i rifiuti totali prodotti che tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
- la **raccolta dell'organico da utenze selezionate e domestiche** deve essere conteggiata nella sua totalità. I rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico non sono conteggiati né tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
- la **raccolta multimateriale di rifiuti destinati al recupero** deve essere conteggiata tra i rifiuti totali prodotti, mentre per il conteggio dei rifiuti raccolti differenziatamente deve essere sottratta una percentuale del 3% imputabile a scarti e sovralli per la raccolta congiunta vetro/metallo, una percentuale del 7% per la raccolta congiunta vetro/plastica/metallo e una percentuale del 20% per altri rifiuti raccolti congiuntamente. Tali percentuali sono suscettibili di variazioni da parte dell'amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall'ARPA;
- la **raccolta di frazioni merceologiche omogenee inquinanti** (es. pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F), finalizzata a garantirne un separato smaltimento rispetto al rifiuto indifferenziato per ridurre i rischi ambientali, non deve essere conteggiata tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
- i **rifiuti destinati allo smaltimento**, anche se raccolti separatamente, vanno conteggiati tra i rifiuti totali prodotti ma non tra i rifiuti raccolti in modo differenziato (spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.);
- i **rifiuti inerti**, poiché non sono classificati urbani ma speciali, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e dalla vigente normativa sulla assimilazione, non sono conteggiati né tra i rifiuti totali, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
- i **rifiuti della frazione verde compostabili** sono da conteggiare se destinati al recupero di materia;
- i **rifiuti avviati al recupero di energia** sono conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, ma non tra i rifiuti di raccolta differenziata;

- **i rifiuti ingombranti e beni durevoli** devono essere conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, mentre devono essere conteggiati anche tra i rifiuti raccolti differenziatamente esclusivamente per le frazioni avviate al recupero di materia con una percentuale massima del 60% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni durevoli.

Definizione dei criteri per l'attuazione della raccolta differenziata

Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata:

- lo Stato indica i **criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani**, come disposto dall'art. 195, comma 1, lett. q);
- le **Regioni regolamentano** le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la **raccolta differenziata dei rifiuti urbani**, anche pericolosi, **secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti** di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque **ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti**, come disposto dall'art. 196, comma 1, lett. b);
- le **Province esercitano il controllo periodico su tutte le attività di gestione**, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, come disposto dall'art. 197, comma 1, lett. b);
- i **Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati** (art. 198, comma 1) e a **disciplinare tale gestione con appositi regolamenti** (art. 198, comma 2) che stabiliscono, tra l'altro:
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare.

Cenni sull'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Gli ATO e la loro delimitazione

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell'art. 199) nel rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m), n) e o), e secondo i seguenti criteri indicati dall'art. 200, comma 1, lett. a), b), c), d), e), ed f):

- **superamento della frammentazione delle gestioni** attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- **conseguimento di adeguate dimensioni gestionali**, stabilite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- **adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario** di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- **valorizzazione di esigenze comuni e affinità** nella produzione e gestione dei rifiuti;

- **ricognizione di impianti di gestione di rifiuti** già realizzati e funzionanti;

- **considerazione delle precedenti delimitazioni** affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall'entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere comunicato alle Province e ai Comuni interessati (art. 200, comma 2). Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, **i singoli Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione a uno specifico ATO** e di spostamento in altro ATO, limitrofo a quello di assegnazione (art. 200, comma 6).

Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la delimitazione degli stessi è operata dalle Regioni interessate d'intesa tra loro (art. 200, comma 3).

Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra in merito alla delimitazione degli ATO (art. 200, comma 5).

Obiettivi degli ATO

Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art. 201, comma 5):

- è **raggiunta**, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, *l'autosufficienza di smaltimento* anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- è **garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio**.

Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

Nozione

L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO, alla quale **gli Enti locali partecipano obbligatoriamente** e alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito. Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre amministrazioni pubbliche, **alle Autorità d'Ambito sono demandati l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti** (art. 201, comma 1).

Piani d'ambito

Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, **l'Autorità d'Ambito adotta un apposito piano** (art. 201, comma 3).

Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l'Autorità d'Ambito elabora un piano d'ambito **che comprende un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo**. Nel piano d'ambito sono indicate, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione



della tariffa sui rifiuti nel periodo considerato (art. 203, comma 3).

La gestione e l'erogazione del servizio

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica e secondo i principi stabiliti dall'art. 202, per la gestione e l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e per il perseguimento degli obiettivi determinati, **l'Autorità d'Ambito affida le seguenti attività** (art. 201, comma 4):

- **la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio**, comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli impianti;
- **la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati** prodotti all'interno dell'ATO.

Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, **disciplinano la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni** (art. 201, comma 6).

Le Regioni adottano, altresì, uno **schema tipo di contratto di servizio** nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di competenza statale in cui all'art. 195, comma 1, lett. m), n) e o). In conformità a tale schema tipo sono redatti **i contratti di servizio**, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 203, comma 1). Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Autorità d'Ambito opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati, e definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla Parte IV del

D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3).

Per quanto attiene alle **gestioni esistenti**, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 204, comma 1).

Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 198, comma 1).

Conclusioni

Molti sarebbero i punti da approfondire, anche per valutare le posizioni dei diversi gruppi di interesse spesso contrapposti. La speranza vera degli addetti ai lavori è quella che si tenga conto degli enormi passi avanti fatti in alcuni territori italiani in termini di gestione integrata dei rifiuti. ■

Mentre avviamo alla stampa il presente articolo, il 12 ottobre 2006 prendiamo atto che il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo del secondo Decreto legislativo correttivo del D.lgs. 152/2006. Sarà nostra cura informare i lettori de L'AMBIENTE sulle novità introdotte dal nuovo testo normativo, il cui iter di discussione, comunque, è ora appena iniziato, dovendo ancora affrontare diversi passaggi parlamentari ed extraparlamentari prima dell'approvazione definitiva